

# LA NOZIONE CIVILISTICA DI RISTORNO COOPERATIVO

di Emanuele Cusa\*

**Il ristorno è uno degli aspetti più tipici della società cooperativa: alle origini, fu uno degli elementi costitutivi del passaggio della cooperativa da semplice associazione mutualistica a impresa vera e propria. Nel diritto italiano, però, è sempre mancata una precisa disciplina di questo istituto. La recente riforma, investendo il codice civile, sembra introdurre una normativa organica anche su questo punto. Tuttavia...**

\* Il presente scritto riproduce, con qualche modifica, il testo dell'intervento al Convegno di studi "La riforma delle società cooperative", organizzato a Trento, il 13 giugno 2003, dall'Università degli studi di Trento e da ISSAN.

**1.** Nel cercare di offrire una ricostruzione della nozione civilistica di ristorno il più possibile rigorosa, tenterò di ancorare la mia argomentazione al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; ovviamente, questo non significa che mi occuperò soltanto delle due disposizioni in cui compare il vocabolo "ristorno" (ossia gli artt. 2521<sup>3</sup>, n. 8, e 2545-*sexies*.c.), dovendo collocare tali norme nel diritto privato delle cooperative.

Anticipo subito che il mio discorso si sforzerà di essere articolato secondo un procedimento logico di tipo induttivo, considerato che il legislatore del 2003 non ci offre ancora un'espressa e completa nozione civilistica di ristorno.

Affrontando il tema appena delimitato, ricordo come la dottrina e la prassi siano divise circa la nozione di ristorno: secondo alcuni esso è un maggior costo (per le cooperative di produzione in senso lato) o un minor ricavo (per le cooperative di consumo in senso lato), mentre secondo altri lo stesso è una parte dell'utile di esercizio.

L'amministrazione finanziaria (con circolare n. 53 dell'Agenda delle Entrate, datata 18 giugno 2002) prese atto di queste due posizioni, considerandole entrambe ammissibili.

**2.** Per ricostruire la nozione civilistica di ristorno occorre partire dall'art. 2545-*sexies* c.c.

Con la richiamata disposizione abbiamo – per la prima volta nel nostro ordinamento – una disciplina privatistica di carattere generale avente ad oggetto il ristorno cooperativo.

Ciononostante, la norma testé citata ci offre una disciplina ampiamente incompleta.

**3.** Il primo comma dell'art. 2545-*sexies* c.c. indica in modo inequivoco sia il criterio di ripartizione del ristorno sia i beneficiari del ristorno.

Circa il predetto criterio si precisa opportunamente che i ristorni vengono ripartiti non solo in base alla quantità degli scambi mutualistici, ma anche in base alla loro qualità (sicché, a titolo esemplificativo, la determinazione dei ristorni in una cooperativa di lavoro avverrà sulla base tanto delle ore di lavoro prestato quanto del tipo di prestazione lavorativa eseguita). Tale elemento della nozione di ristorno consente di distinguere quest'ultimo dal dividendo.

Circa i beneficiari del ristorno, invece, si ricava che essi

devono essere soci diventati utenti della cooperativa. Il che consente di affermare che non si ha ristorno in senso proprio, o, ogniqualvolta il beneficiario del supposto ristorno sia un non-socio utente (non verrà perciò integrata la fattispecie civilistica di ristorno, quando, per esempio, il lavoratore non-socio si veda incrementare *ex post* il proprio corrispettivo in proporzione al lavoro da lui prestato e sulla base dei risultati economici ottenuti dalla cooperativa per cui lavora).

**4.** Assai utile per desumere la nozione di ristorno è anche il secondo comma dell'art. 2545-*sexies* c.c.

Questa norma impone una qualche separazione contabile in presenza di ristorni. Detta separazione, tuttavia, non serve a verificare se la cooperativa sia a mutualità prevalente, visto che, altrimenti, la regola in parola sarebbe un mero doppione di quella contenuta nell'*incipit* del primo comma dell'art. 2513 c.c.; la separazione in esame serve invece a determinare che cosa si possa dare ai soci a titolo di ristorno. Questo particolare vincolo contabile, dunque, riguarda tutte le cooperative, anche quelle a mutualità non prevalente, nel momento in cui intendano riconoscere dei ristorni.

La rendicontazione in esame ha per oggetto i «dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche».

Per chiarire tale disposto si immagini una cooperativa di lavoro che venda i propri prodotti anche ai soci; essa dovrà indicare in bilancio non solo il costo per il lavoro prestato dai soci ma anche i ricavi delle vendite con i soci, sempre che la prospettata società intenda riconoscere i ristorni su entrambi i predetti rapporti mutualistici.

**5.** Ma perché si richiedono questi dati

contabili alle cooperative? La ragione di ciò si può rinvenire nella seguente opinione dottrinale, seguita di recente dalla Suprema Corte (Cass., 8 settembre 1999, n. 9513) e dall'amministrazione finanziaria: si può ristornare ai soci soltanto «la parte del risultato della gestione della cooperativa che deriva dall'attività della stessa effettuata nei confronti dei soci, non anche l'eventuale avanzo della gestione nei confronti dei terzi» (circolare dell'Agenzia delle Entrate, 18 giugno 2002, n. 53); orbene, in modo più sintetico, l'insieme dei ristorni non può eccedere il c.d. avanzo della gestione mutualistica.

Tale avanzo rappresenta l'eccedenza dei ricavi sui costi riferibili alla gestione mutualistica; voci contabili, queste ultime, che possono anche essere non imputabili esclusivamente alla gestione mutualistica, allorquando attengano pure all'attività sociale svolta con i terzi (si immagini il costo corrispondente allo stipendio di una casiera in una cooperativa di consumo).

Non è da escludere, comunque, che la cooperativa non sia in grado di individuare esattamente i costi e i ricavi la cui differenza equivalga all'avanzo (o al disavanzo) della gestione mutualistica. In questi casi, poiché *ad impossibilia nemo tenetur*, si potrebbe ammettere l'operare di presunzioni volte a determinare la predetta differenza; sarebbe pertanto lecito contabilizzare l'avanzo della gestione mutualistica in modo che questo sia direttamente proporzionale o al fatturato nelle cooperative di consumo (come già consente l'amministrazione finanziaria francese) o al valore complessivo degli apporti caratterizzanti lo scambio mutualistico nelle cooperative di produzione (come già consente l'amministrazione finanziaria tedesca).

**6.** Ma che cosa è l'avanzo della gestione mutualistica dal punto di vista contabile, considerato che questo termine non compariva né compare nell'ordinamento civilistico delle cooperative?

A me pare che esso debba corrispondere alla quota dell'utile di esercizio derivante dalla gestione con i soci utenti (utile della gestione mutualistica).

Questa coincidenza di significati consente di legare saldamente la nozione di ristorno ad concetto certo dal punto di vista contabile. Il tutto a beneficio di coloro i quali operano con le cooperative: utenti soci, utenti terzi, finanziatori soci, finanziatori terzi, fornitori e controllori delle cooperative.

Concetto certo, l'utile della gestione mutualistica, poiché dovrà risultare da un documento non solo redatto secondo determinate regole civilistiche e ragionieristiche (con la prevalenza delle prime sulle seconde in caso di conflitto), ma anche approvato dall'assemblea dei soci e successivamente depositato presso il registro delle imprese (art. 2435 c.c.).

Il ristorno, se costituisce una parte dell'utile di esercizio, non può incidere sui dati contenuti nel conto economico, in base ai quali si verifica la mutualità prevalente delle cooperative (artt. 2512 e 2513 c.c.). Il che ha l'indubbio vantaggio di evitare operazioni poco trasparenti del consiglio di amministrazione, il quale potrebbe arbitrariamente alzare o abbassare dopo la chiusura del bilancio la quota dei ristorni riconosciuta ai soci al fine di mantenere o meno la cooperativa tra quelle a mutualità prevalente.

**7.** Affermare che il ristorno è una quota dell'utile di esercizio significa rigettare con fermezza una tesi (dottrinale e giurisprudenziale) assai ricorrente in materia di diritto cooperativo, ossia quella secon-

do la quale in questo settore del diritto societario la nozione di utile corrisponderebbe soltanto all'avanzo ottenuto con i terzi (e, pertanto, i ristorni non potrebbero essere parte dell'utile).

Chi volesse accogliere l'opinione testé esposta avrebbe l'onere di provare l'esistenza nell'ordinamento cooperativo di una o più disposizioni, le quali o siano capaci di derogare alla disciplina contabile delle società di capitali, o siano comunque capaci di rendere incompatibile quest'ultima con il predetto ordinamento (art. 2519 c.c.).

Nell'odierna disciplina privatistica delle cooperative, tuttavia, non paiono rinvenirsi *regolae iuris* (nemmeno inesprese) che consentano vuoi di qualificare come utili delle cooperative solo quelli «realizzati con le operazioni con i terzi» o solo quelli «distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio» (così Cass., 8 settembre 1999, n. 9513), vuoi di iscrivere nel bilancio un utile di esercizio al netto delle somme riconosciute ai soci a titolo di ristorno.

Anche nelle cooperative, dunque, l'utile coincide con il risultato positivo delle operazioni economiche concluse dalla società con qualsiasi soggetto, socio o non-socio; risultato positivo, ovviamente, al lordo della quota eventualmente ripartita tra i soci a titolo di ristorno.

Ma, allora, l'ordinamento italiano ha accolto la stessa soluzione normativa presente nell'ordinamento comunitario; in effetti, gli artt. 65 ss. del regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) prevedono una disciplina che presuppone i ristorni come una quota dell'utile di esercizio.

**8.** Una norma codicistica conferma la conclusione a cui sono appena giunto.

Mi riferisco, in particolare, all'art. 2545-*sexies*, ult. cpv., c.c. (ma in senso analogo v. già l'art. 3<sup>2</sup>, lett. *b*), l. 3 aprile 2001, n. 142), il quale consente alla cooperativa «la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni».

Proprio il riconoscimento di questa facoltà comprova che il ristorno non può essere una rettifica di ricavi o un costo della produzione, né che esso può essere considerato un debito sociale in grado di incidere sul valore della voce del conto economico corrispondente all'utile (o alla perdita) di esercizio (art. 2425, n. 23, c.c.).

In effetti, se l'incremento della partecipazione sociale mediante liquidazione indiretta dei ristorni non è altro che un'ipotesi di aumento gratuito del capitale sociale; se il diritto societario esclude che si possa eseguire detta operazione utilizzando una voce negativa del bilancio; se pertanto la cooperativa può aumentare nominalmente il proprio capitale avvalendosi soltanto delle voci positive corrispondenti alle riserve divisibili (art. 2545-*quinquies*<sup>2 e 3</sup> c.c.) e/o all'utile ripartibile (art. 2545-*quater*; ult. cpv., c.c.); se la natura del ristorno non muta a seconda che venga liquidato direttamente o indirettamente; se tutto ciò è corretto, è giocoforza concludere nel senso che il ristorno deve inequivocabilmente qualificarsi come una parte dell'utile di esercizio.

**9.** Riassumendo i risultati fino ad ora raggiunti, si può quindi affermare che per il codice civile il ristorno cooperativo è una quota dell'utile della gestione mutualistica attribuita in vario modo al socio proporzionalmente ai suoi scambi mutualistici.

**10.** Dall'esame della nozione di ristorno passo ora all'esame della sua disciplina, li-

mitandomi però ad affrontare tre questioni assai controverse.

La prima ha per oggetto l'individuazione dell'organo sociale competente a decidere la ripartizione dei ristorni.

Dall'art. 2545-*sexies*, ult. cpv., c.c. (in specie dalla parola «anche» in esso contenuta) si potrebbe partire per sostenere che l'organo in questione debba essere l'assemblea dei soci, pure quando i ristorni nascessero da una clausola parziaria inserita nel contratto avente ad oggetto lo scambio mutualistico.

Il che, forse, troverebbe conferma nell'art. 1<sup>2</sup>, lett. *c*), l. n. 142/2001, laddove stabilisce che i soci lavoratori «partecipano (...) alle decisioni sulla (...) destinazione» dei «risultati economici» (ossia degli utili).

Nelle stessa direzione, infine, parrebbe andare la Suprema Corte (con la sentenza già ricordata), quando precisa che «le società cooperative, pur con le caratteristiche peculiari che le distinguono, sono comunque soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze organizzative, di efficienza e di conservazione dell'impresa, che impongono di demandare all'apprezzamento decisionale dell'assemblea ogni valutazione circa la destinazione da attribuire a tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica».

**11.** La seconda questione – di evidente attualità, vista la prossima stagione di modifiche statutarie – consiste nel verificare se la cooperativa sia obbligata a disciplinare nell'atto costitutivo i ristorni prima di riconoscerli effettivamente ai soci (sia come impiego di utili, sia come costo commisurato agli utili grazie all'operare di una clausola parziaria).

Tale obbligo sembra ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2521<sup>3</sup>, n. 8, e 2545-*sexies* c.c.; più precisamente, dalle

predette disposizione si trarrebbe la necessità di indicare nell'atto costitutivo «i criteri per la ripartizione dei ristorni».

Probabilmente il precetto testé individuato non sarebbe rispettato con il semplice richiamo del criterio legale di computo contenuto nel primo comma dell'art. 2545-*sexies* c.c. Il che significherebbe, purtroppo, che il legislatore, omettendo di predisporre una disciplina dispositiva sul punto, avrebbe inopinatamente scaricato sui cooperatori i costi transattivi relativi alla non semplice redazione della relativa clausola statutaria.

Ovviamente, nello statuto si potrebbe prevedere una sintetica disciplina, rinviando ad un apposito regolamento più analitico.

Quest'ultimo regolamento dovrebbe essere approvato «dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie» (art. 2521, ult. cpv., c.c.), qualora contenesse una clausola parziaria da cui potessero nascere dei ristorni; tale pattuizione, infatti, eterointegrerebbe i futuri contratti aventi ad oggetto lo scambio mutualistico e, pertanto, contribuirebbe a determinare «i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci» (art. 2521, ult. cpv., c.c.).

**12.** Il fatto che, verosimilmente, debbano essere previsti i ristorni nell'atto costitutivo (sempre che la cooperativa intenda ripartirli in futuro) non vuol dire però che i paciscenti siano vincolati a riconoscere ai soci utenti un diritto soggettivo al ristorno; il che emerge chiaramente dalla relazione allo schema di decreto legislativo (poi diventato d.lgs. n. 6/2003) e dello stesso avviso è la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 8 settembre 1999, n. 9513).

**13.** L'ultima questione che intendo af-

frontare è la possibilità di prevedere nello statuto una clausola che escluda la ripartizione dei ristorni.

Molte disposizioni del d.lgs. n. 6/2003 indicano non solo che la cooperativa deve perseguire lo scopo mutualistico, ma anche che questo scopo deve essere inteso come gestione di servizio.

Non ritengo invece esservi alcuna norma che riconosca espressamente o implicitamente al socio utente un diritto astratto al c.d. vantaggio mutualistico, il quale – come è noto – può essere attribuito immediatamente all'atto dello scambio (per esempio, attraverso lo sconto in una cooperativa di consumo) oppure in forma differita, mediante il ristorno.

Una debole conferma di ciò potrebbe essere considerato il seguente passo della relazione allo schema di decreto legislativo (poi diventato d.lgs. n. 6/2003), a commento dell'art. 2511 c.c.: «è parso preferibile inoltre espungere dalla definizione il riferimento alle “condizioni di favore della prestazione mutualistica” soprattutto perché si tratterebbe di un dato prevalentemente economico [?]».

Il vantaggio mutualistico, benché non sia componente necessaria dello scopo mutualistico, dovrebbe però essere normalmente assegnato al socio utente nella misura in cui le condizioni economiche dell'impresa cooperativa lo consentano.

Non essendovi dunque un diritto astratto al ristorno, ribadisco quello che avevo già sostenuto sulla base della disciplina non più vigente: è assolutamente legittima la clausola statutaria con la quale una cooperativa escluda la ripartizione dei ristorni.

Questa clausola – va sottolineato – potrebbe non corrispondere ad un'ipotesi di scuola, se il legislatore prescrivesse l'assenza di finalità lucrative (ossia vietasse la

distribuzione diretta o indiretta di utili ai soci) all'organizzazione (eventualmente cooperativa) intenzionata a beneficiare di determinati trattamenti di favore; prescrizione, quella appena ricordata, che è presente oggi nella disciplina delle o.n.l.u.s. e che sarà forse presente domani nella disciplina dell'impresa sociale<sup>1</sup>. |

---

<sup>1</sup> Sul tema del ristorno cooperativo – sia come impiego di utili, sia come costo commisurato agli utili – mi si permetta di rinviare ai seguenti miei lavori, ove possono trovarsi una più articolata argomentazione e le opportune indicazioni circa il diritto italiano e straniero, la dottrina, la giurisprudenza e la prassi amministrativa e cooperativa: *I ristorni nelle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2000; *I ristorni nella nuova disciplina delle società cooperative*, in *La riforma del diritto cooperativo*, a cura di F. Graziano, CEDAM, Padova, 2002, pp. 11-36; *I ristorni*, in *La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa*. Commentario a cura di L. Nogler - M. Tremolada - C. Zoli, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, Padova, 2002, pp. 407-408 e 416-425.